



SENT. N. 24/2026

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati:

Marco PIERONI

Presidente relatore

Luigi GILI

Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al nr. **24468** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

- **P.J.**, nata a *omissis* il *omissis*, codice

fiscale *omissis*, residente in *omissis*, Corso *omissis* – p.

01 – nui. 4, in proprio e nella sua qualità di socia e amministratrice *pro tempore*
della S. S.r.l. in liquidazione;

- S.G., nata a *omissis* il *omissis*,

codice fiscale *omissis*, residente in *omissis*, via

omissis – interno *omissis*, in proprio e nella sua qualità di socia e

amministratrice *pro tempore* della S. S.r.l. in liquidazione;

- **S. S.r.l. in liquidazione**, codice fiscale e partita IVA *omissis*, con

sede in **omissis**, Strada **omissis** e domicilio digitale

	all’indirizzo di posta elettronica certificata omissis @legalmail.it, in	
	persona del legale rappresentante.	
	Uditi alla pubblica udienza del giorno 28 gennaio 2026, con l’assistenza del	
	Segretario Renzo Piasco, il Magistrato relatore Presidente di Sezione Marco	
	Pieroni e per il Pubblico il Sostituto Procuratore Generale Consigliere Marco	
	Mormando, come da verbale.	
	Nessuno costituito in giudizio.	
	Esaminati gli atti.	
	<i>Ritenuto in</i>	
	FATTO	
	1. Con nota prot. STA/MM/20-10800 del 23 aprile 2020, Finpiemonte S.p.A.	
	(nel prosieguo, anche “Finpiemonte”), in adempimento degli obblighi di cui	
	agli art. 51 e ss. del Codice di giustizia contabile, ha inviato alla Procura	
	Regionale un dettagliato prospetto di 606 posizioni debitorie riguardanti 568	
	soggetti, per un totale di 31,6 milioni di euro di mancate restituzioni di	
	finanziamenti erogati.	
	Con nota prot. nr. 0004045 del 9 luglio 2020, la Procura Regionale ha richiesto	
	a Finpiemonte, con riferimento ad ognuna di tali posizioni debitorie: 1) il	
	decreto di concessione, il bando, la graduatoria e gli atti del procedimento di	
	assegnazione; 2) il decreto di revoca, l’eventuale iscrizione a ruolo del credito	
	vantato, l’affidamento al concessionario della riscossione del ruolo, la notifica	
	del conseguente atto esecutivo ed ogni altro atto interruttivo della prescrizione	
	posto in essere da Finpiemonte o dal concessionario della riscossione, inclusi	
	quelli di esecuzione, pignoramenti, pegni, iscrizioni ipotecarie; copia degli	
	eventuali atti di impugnazione in via giurisdizionale del decreto di revoca	
	- pag. 2 di 16 -	

	qualora sia stato impugnato; 3) il carteggio intervenuto con l'azienda e tutti gli	
	atti del procedimento di revoca; 4) la copia dei riversamenti a totale o parziale	
	tacitazione dell'obbligo restitutorio a data odierna; 5) una dichiarazione di	
	Finpiemonte in ordine a quanto ad oggi vantato a titolo di restituzione; 6) il	
	nominativo del funzionario responsabile del fascicolo sulla restituzione e di	
	quello responsabile del fascicolo sulla concessione del finanziamento.	
	1.1. Con riferimento alla fattispecie oggetto del presente giudizio, Finpiemonte	
	ha inviato la documentazione relativa alla concessione e alla revoca di un	
	finanziamento pubblico fruito dalla S. S.r.l. nonché: a) la nota del 3	
	settembre 2020 di richiesta di pagamento e di messa in mora indirizzata alla	
	S. S.r.l. e alle socie e amministratrici P. e S., b) la	
	notifica degli atti afferenti al procedimento di revoca del finanziamento e c)	
	altri documenti relativi alla gestione del credito da parte della banca	
	cofinanziatrice.	
	1.2. Per disporre di un quadro aggiornato dello stato della società percettrice	
	del finanziamento, la Procura ha acquisito dal Registro delle imprese, tramite	
	l'applicativo Telemaco, il fascicolo storico della S. S.r.l., unitamente	
	all'atto costitutivo, allo statuto societario e al verbale dell'assemblea dei soci	
	del 24 settembre 2014 con cui, tra l'altro, è stata disposta la liquidazione della	
	società.	
	2. Nel complesso, dalla richiamata documentazione acquisita dalla Procura,	
	emerge che, con nota del 30 novembre 2009, Finpiemonte comunicava alla	
	S. S.r.l. la concessione di un finanziamento complessivo di euro 30.070,00	
	nell'ambito del programma degli interventi previsto dalla l.r. 9 maggio 1997,	
	n. 21, di cui il 50% (ovvero euro 15.035,00) a carico di fondi regionali da	
	- pag. 3 di 16 -	

	erogare con tasso di interesse nullo (codice domanda 11295).	
	Per la restituzione di tale finanziamento era previsto un piano di ammortamento	
	di 60 (sessanta) mesi con rate trimestrali.	
	2.1. Nel dettaglio, in data 21 aprile 2009, la S. S.r.l., in persona della socia	
	e amministratrice P.J., aderendo ad apposito bando,	
	presentava domanda di finanziamento a valere sulla citata l.r. n. 21 del 1997 in	
	materia di sviluppo e qualificazione dell’artigianato, per un importo di euro	
	30.070,00 per la realizzazione di un programma da ultimare in 12 mesi i cui	
	costi complessivi venivano indicati nel medesimo importo di euro 30.070,00,	
	necessari per l’acquisto di macchinari, impianti tecnici e automezzi allestiti (per	
	l’importo di euro 19.800,00), nonché per l’acquisto di attrezzature,	
	apparecchiature informatiche e programmi applicativi (per l’importo di euro	
	5.320,00) e l’acquisizione di servizi reali (per l’importo di euro 4.950,00).	
	Il finanziamento veniva richiesto per un miglioramento sostanziale dei	
	prodotti/servizi o dei processi esistenti di un’azienda attiva nel settore dei	
	trattamenti estetici per la persona e operante in Torino, Corso <i>omissis</i> n.	
	48.	
	2.2. Recepito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione e la	
	delibera positiva della banca della società istante, Finpiemonte, per la	
	realizzazione di tale progetto imprenditoriale, il 30 novembre 2009 concedeva	
	alla stessa un finanziamento pari complessivamente ad euro 30.070,00, di cui	
	euro 15.035,00 a carico di fondi regionali.	
	Il finanziamento, assistito da una garanzia consortile, veniva erogato il 24	
	dicembre 2009 e il 24 dicembre 2010 scadeva il termine per la conclusione	
	dell’investimento oggetto della relativa domanda, per cui entro i successivi	
	- pag. 4 di 16 -	

	trenta giorni (scadenza 23 gennaio 2011) la società avrebbe dovuto inviare a	
	Finpiemonte il rendiconto delle spese sostenute per la realizzazione del	
	programma di miglioramento aziendale.	
	2.3. Con nota del 3 settembre 2012, veniva inviata alla società una prima	
	comunicazione con cui Finpiemonte contestava la mancata presentazione della	
	rendicontazione finale.	
	2.4. Il 24 settembre 2014 la società veniva posta in liquidazione e in seguito	
	cancellata dall'albo delle imprese artigiane.	
	Nell'occasione veniva nominato un liquidatore unico nella persona di	
	N.E. (ora deceduto), poi decaduto dall'incarico a decorrere dal	
	4 giugno 2017 a seguito di provvedimento del Giudice del registro delle	
	imprese dell'11 dicembre 2018.	
	3. Considerate tali circostanze ed il perdurare della mancata rendicontazione in	
	ordine all'impiego del finanziamento erogato, con nota del 12 ottobre 2017,	
	Finpiemonte comunicava alla società, l'avvio del procedimento di revoca totale	
	del finanziamento per la parte ancora non restituita, integrandosi l'ipotesi di cui	
	al punto 10, lettera c), del bando per cui è prevista la revoca totale del	
	finanziamento nel caso in cui <i>“l'intervento non venga realizzato e/o non venga</i>	
	<i>prodotta la documentazione che ne attesti l'effettivo realizzo”</i> con conseguente	
	obbligo di <i>“provvedere all'estinzione del debito residuo, versando il relativo</i>	
	<i>importo maggiorato di un tasso di interesse pari al tasso legale vigente alla</i>	
	<i>data dell'erogazione”</i> .	
	Con tale nota, in sintesi, veniva contestata alla società la mancata presentazione	
	della rendicontazione relativa alle modalità di impiego delle risorse pubbliche	
	percepite.	
	- pag. 5 di 16 -	

	Tale comunicazione di avvio del procedimento veniva recapitata il 16 giugno	
	2018 al liquidatore tramite posta raccomandata.	
	4. Con nota del 26 luglio 2018, recapitata il 7 settembre 2018 sempre al	
	liquidatore, nel prendere atto della mancata presentazione di controdeduzioni	
	entro i termini dati con la comunicazione di avvio del procedimento,	
	Finpiemonte adottava il provvedimento di revoca del finanziamento, intimando	
	la restituzione dell'agevolazione indebitamente fruita, maggiorata secondo	
	quanto previsto dal punto 10 del bando, per un importo complessivo di euro	
	8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento	
	erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quale agevolazione calcolata	
	utilizzando il tasso di interesse legale vigente tra la data della valuta di	
	erogazione (24 dicembre 2009) e la data dell'adozione del provvedimento di	
	revoca (26 luglio 2018).	
	5. Non consta che il provvedimento finale di revoca sia stato gravato in sede	
	giurisdizionale.	
	6. Con nota del 3 settembre 2020, Finpiemonte inviava al liquidatore e alle	
	socie già amministratrici una prima richiesta di pagamento per il medesimo	
	importo di euro 8.386,67, con contestuale messa in mora ai sensi dell'art. 1219	
	cod. civ., che tuttavia non si riusciva a recapitare ai destinatari.	
	Per tale motivo, con nota del 4 marzo 2021, veniva nuovamente inviata la	
	medesima richiesta di pagamento e messa in mora per la quale si formava la	
	compiuta giacenza per la copia inviata alla Signora S.	
	In ordine allo stato del recupero del credito, con relazione allegata alla nota del	
	23 gennaio 2025, Finpiemonte ha da ultimo rappresentato che:	
	- il beneficiario provvedeva a pagare fino al 16 giugno 2011 solo tre rate del	
	- pag. 6 di 16 -	

	piano di ammortamento per un importo complessivo di euro 2.255,25;	
	- il 26 settembre 2011 la banca cofinanziatrice procedeva alla revoca degli	
	affidamenti e, nel mese di giugno dell'anno 2012, avviava una procedura	
	monitoria nei confronti della società dinanzi al Tribunale di Biella che il 17	
	luglio 2012 emetteva decreto ingiuntivo a cui seguiva la notificazione dell'atto	
	di precetto;	
	- nel mese di giugno dell'anno 2013, nelle more delle menzionate azioni	
	esecutive, il legale della società proponeva alla banca cofinanziatrice un	
	accordo di rientro dell'importo dovuto, che veniva approvato dall'istituto di	
	credito ma disatteso dalla stessa società poi dichiarata decaduta da tale	
	beneficio, come da comunicazione inviata il 14 maggio 2014;	
	- il 18 novembre 2016 la banca escuteva la garanzia consortile che assisteva il	
	finanziamento e il 2 maggio 2017 retrocedeva a Finpiemonte l'importo di euro	
	7.446,59.	
	Con la medesima relazione, Finpiemonte ha quindi confermato che il credito	
	residuo vantato nei confronti della S. S.r.l. ammonta tuttora ad euro	
	8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento	
	erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quali oneri di agevolazione.	
	Per tale credito, inoltre, la Regione Piemonte ha provveduto alla sua iscrizione	
	a ruolo con affidamento del recupero al concessionario SORIS S.p.A.	
	7. Sulla base di quanto precede, secondo la Procura, sussiste un danno erariale	
	derivante dalla condotta della S. S.r.l. e, in proprio, delle sue socie	
	amministratrici <i>pro tempore</i> Signore P.J. e S.G.	
	per avere del tutto omesso di rendicontare a Finpiemonte le modalità di	
	impiego del finanziamento di euro 30.070,00 (di cui euro 15.035,00 a carico di	
	- pag. 7 di 16 -	

	fondi regionali) richiesto per realizzare un programma di miglioramento	
	aziendale riguardante un’impresa artigianale attiva nel settore dei trattamenti	
	estetici per la persona e operante in Torino, Corso <i>omissis</i> .	
	La società ha, comunque, omesso di restituire il finanziamento (per la parte	
	ancora dovuta) e dei relativi oneri a seguito del provvedimento di revoca	
	adottato da Finpiemonte il 26 luglio 2018 dal momento che, ad oggi, le	
	iniziative assunte dalla banca cofinanziatrice e da SORIS S.p.A. non hanno	
	portato al recupero del credito di Finpiemonte S.p.A.	
	8. Per i delineati profili di responsabilità, la Procura Regionale ha notificato alla	
	S. S.r.l., nonché a P.J. e a S.G., in	
	proprio e nella loro qualità di socie amministratrici <i>pro tempore</i> di tale società,	
	un invito a fornire deduzioni, in seguito al quale gli invitati non hanno	
	presentato deduzioni né hanno formulato richiesta di audizione personale ai	
	sensi dell’art. 67, comma 2, del c.g.c.	
	Viene specificato che per la P. la menzionata notificazione è stata	
	effettuata tramite forze di polizia essendosi la stessa resa irreperibile presso la	
	propria residenza.	
	9. In conclusione, per le ragioni in fatto e in diritto evidenziate nella parte	
	motivazionale dell’atto di citazione risultano permanere – secondo la	
	valutazione dell’Ufficio inquirente – tutti i presupposti per l’esercizio nei	
	confronti dei convenuti dell’azione pubblica di responsabilità patrimoniale a	
	titolo di dolo o, in subordine, di colpa grave.	
	10. All’udienza del 28 gennaio 2026, dopo la relazione del Magistrato relatore,	
	il Pubblico Ministero ha chiesto che venga dichiarata la contumacia dei	
	convenuti, considerata la regolarità delle notificazioni.	
	- pag. 8 di 16 -	

	Nel merito, ha ribadito le argomentazioni fin qui esposte e confermato le	
	conclusioni già rassegnate.	
	11. Nessuno presente per i convenuti.	
	12. Tutto ciò premesso, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	<i>Considerato in</i>	
	DIRITTO	
	1. Preliminarmente il Collegio dichiara la contumacia dei convenuti, così come	
	riportati in epigrafe, che non risultano costituiti nonostante la regolarità della	
	notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.	
	2. Il Collegio, valutando di poter decidere la causa nel merito, senza necessità	
	di acquisire ulteriori elementi istruttori, ritiene che la domanda debba essere	
	accolta.	
	Gli accertamenti in atti confermano, infatti, lo svolgimento dei fatti così come	
	descritti in citazione e richiamati in narrativa.	
	Risultano acclarati, dunque, tanto gli elementi oggettivi, quanto quelli	
	soggettivi della responsabilità erariale nei termini di seguito evidenziati.	
	2.1. In primo luogo, è pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai	
	privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo in base al	
	quale la gestione del pubblico denaro sia stata svolta (cfr., <i>ex plurimis</i> , Cass.,	
	ord. n.4511/2006; Cass., S.U., ord. n.5019/2010; Cass., S.U., ord. n.111/2020;	
	C. conti, sez. giur. Lombardia, sent. n.1316/2000).	
	Come più volte ricordato da questa Sezione, “ <i>il privato percettore di siffatti</i>	
	<i>contributi è, infatti, compartecipe diretto e fattivo delle attività istituzionali</i>	
	<i>pubbliche, sulla base del principio della c.d. funzionalizzazione pubblica</i>	
	<i>dell’attività di gestione dei medesimi; conseguentemente, sussistendo in tal</i>	
	- pag. 9 di 16 -	

sensu un rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, egli può e deve essere chiamato a rispondere dinanzi a questa Corte per il danno ingiusto inferto al patrimonio dell'ente pubblico erogante (cfr. Cass., S.U., n.1774/2013; ex multis, Corte dei conti, Sez. I app., n.20/2011 e n.256/2011)” (cfr., *ex multis*, Sezione giurisdizionale Piemonte, n. 56/2023, richiamata in sentenza n. 97/2023).

Rispetto al caso di specie occorre poi ricordare come, in materia di finanziamenti pubblici, anche comunitari, sia consolidato, nella giurisprudenza contabile, il principio secondo cui la responsabilità amministrativa si estende anche alle persone fisiche che abbiano diretto o rappresentato o amministrato quelle giuridiche beneficiarie dei finanziamenti pubblici, comunque incidendo sulla mancata realizzazione del programma imposto dalla pubblica amministrazione, ovvero sullo “sviamento” delle risorse pubbliche quale effetto della propria condotta.

In altri termini, l'instaurazione del rapporto di servizio è correlata non solo alla riferibilità all'impresa, quale soggetto beneficiario del finanziamento, ma anche a coloro che, in nome e per conto di essa, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano provocato la frustrazione dello scopo direttamente perseguito dall'Amministrazione. Ne consegue che ne risponde non solo il soggetto cui il finanziamento sia stato erogato, ma anche coloro che abbiano violato la disciplina del relativo programma (Cass. Ord., 3 marzo 2010, n. 5019), distogliendo le risorse percepite dalle finalità cui erano preordinate (Cass., S.U., n. 23897/2015).

Nel caso di specie, appare dunque evidente l'instaurazione di un rapporto di

servizio nei termini appena indicati, non solo con riguardo alla società beneficiaria, ma anche delle convenute P. e S., sulle quali gravava l'obbligo di rendicontazione, quali socie e amministratrici munite dei relativi poteri.

2.2. Passando alla disamina della condotta, dalla complessiva lettura della documentazione in atti, nel dettaglio riportata in narrativa, e in coerenza con la giurisprudenza comunitaria in materia, alla quale la magistratura contabile nelle proprie pronunce ha dato continuità (cfr. Corte dei conti, Sezione II di appello, sentt. n.203/2019 e n.518/2019), risulta evidente un quadro normativo e fattuale dal quale emerge lo svolgimento di condotte dolose che hanno integrato gravi irregolarità, nonché il mancato perseguimento delle finalità del finanziamento, se non un vero e proprio sviato impiego di quest'ultimo.

La mancata rendicontazione di spese effettuate attraverso provvidenze pubbliche, infatti, oltre a infrangere le puntuali previsioni di settore in materia di finanziamenti regionali, contrasta con la consolidata giurisprudenza contabile che configura quale dannosa la suddetta condotta omissiva, in virtù del principio contabile generale della necessaria documentazione della spesa, a tutela dell'effettività delle prestazioni commissionate e remunerate.

Trattasi degli elementi in ragione dei quali Finpiemonte S.p.A. ha proceduto alla revoca dei finanziamenti, poi non interamente restituiti (cfr. Sez. II App. n. 195/2023).

Del resto, lo "sviamento" delle risorse pubbliche può ben concretizzarsi in un'indebita fruizione, come avvenuto nel caso di specie, ove l'impresa è stata destinataria del finanziamento in esame, poi revocato da Finpiemonte per le ragioni espresse nel relativo provvedimento e nel dettaglio riportate in

narrativa.

Sul punto, vale quanto ricordato dalla Procura nell'atto introduttivo di questo giudizio: la giurisprudenza della Corte di giustizia CE, a proposito dei fondi comunitari, stabilendo un principio generale in materia di concessione di finanziamenti pubblici, ha precisato che *“il sistema di sovvenzioni messo a punto dalla normativa comunitaria si basa in particolare sull'adempimento da parte del beneficiario di una serie di obblighi che gli danno diritto a ricevere il contributo finanziario previsto. Se il beneficiario non adempie tutti i suoi obblighi, [...] risulta che la Commissione può riconsiderare la portata dei suoi obblighi”* e che *“il principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato da un beneficiario che abbia commesso una violazione manifesta della normativa vigente”* (cfr. Corte di giustizia CE, Terza Sezione, 13 marzo 2008, causa Vereniging Nationaal Overlegorgaan Sociale Werkvoorziening -C-383/06). E, ancora, *“costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'Unione o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'Unione, ovvero una spesa indebita”* (cfr. Corte di giustizia CE, Quarta Sezione, 21 dicembre 2011, causa Chambre de commerce et d'industrie de l'Indre C465/10).

2.3. Per quanto ampiamente esposto, emerge con evidenza il nesso di causalità, rispetto al danno erariale contestato, della condotta antigiuridica dei convenuti che, non rispettando le disposizioni previste dal bando, hanno determinato il

danno erariale conseguente all'indebita percezione e mancata restituzione del finanziamento.

2.4. Quanto all'elemento soggettivo, in primo luogo va ricordato, come più volte ritenuto da questa Sezione, che la richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone ai richiedenti non soltanto una condotta connotata da prudenza e corretta valutazione nella fase di richiesta del contributo/finanziamento, trattandosi di risorse pubbliche a finalità predeterminate e vincolate, ma anche un comportamento coerente e rigoroso rispetto delle modalità di richiesta, di fruizione, nonché di rendicontazione. Ciò, anche in relazione alla stretta connessione tra il ruolo di titolare ovvero responsabile di un'impresa e il beneficio rappresentato dal finanziamento, rispetto al quale il medesimo è implicitamente garante del buon fine del programma di matrice pubblicistica ad esso sotteso che, in definitiva, si iscrive nel generale principio costituzionale del buon andamento (cfr. questa Sezione, sentt. n.227/2022, n.56/2023 e n.97/2023).

Tanto premesso, nel caso all'esame, a giudizio di questo Collegio, l'antigiuridicità della condotta causativa del danno contestato, così come accertata, appare chiaramente compatibile con una qualificazione dolosa della stessa.

In particolare, risulta confermata la connotazione in termini di intenzionalità della condotta, quantomeno sotto il profilo del dolo contrattuale (cfr., *ex multis*, di questa Sezione, sentt. n.56/2023 e n.97/2023), riconducibile a un inadempimento volontario ovvero cosciente dell'obbligazione contrattuale.

Tanto, peraltro, senza che sia necessario accertare, in capo al responsabile, il requisito della piena consapevolezza del danno e delle conseguenze

	pregiudizievoli per l’Erario (cfr. Corte dei conti, Sez. giur. Sardegna, sent. n.128/2015).	
	2.5. In ordine alla quantificazione del danno, lo stesso risulta essere pari al finanziamento per il quale è stata disposta la revoca totale con richiesta di restituzione di quanto erogato e non ancora restituito, per complessivi euro 8.386,67, di cui euro 5.333,16 quale quota del debito residuo del finanziamento erogato con fondi regionali ed euro 3.053,51 quali oneri di agevolazione, come da ultimo attestato da Finpiemonte S.p.A.	
	2.6. Va precisato che, pur in considerazione della diretta operatività delle norme sostanziali introdotte dalla legge n. 1 del 2026 (art. 6), entrata in vigore lo scorso 22 gennaio 2026, devono escludersi riflessi di ordine giuridico ai fini del decidere, trattandosi, nella specie, di condotte dolose, per le quali va esclusa ogni riconsiderazione della fattispecie di danno contestata sotto il profilo dell’elemento soggettivo, della quantificazione del danno e dell’operare della nuova disciplina sul potere riduttivo (art. 1, comma 1- <i>octies</i> , della legge n. 20 del 1994, introdotto dall’art. 1 della legge n. 1 del 2026).	
	3. In conclusione, risulta accertata l’antigiuridicità della condotta dolosa causativa del danno contestato, per complessivi euro 8.386,67.	
	L’importo di danno è da ritenersi attuale, ferma restando la necessità di tenere conto di un’eventuale refusione in sede di esecuzione.	
	4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in composizione collegiale, dichiara la contumacia dei convenuti e	
	- pag. 14 di 16 -	

definitivamente pronunciando, condanna in solido:

- **P.J.**, in proprio e nella sua qualità di socia e

amministratrice *pro tempore* della S. S.r.l. in liquidazione;

- **S.G.**, in proprio e nella sua qualità di socia e

amministratrice *pro tempore* della S. S.r.l. in liquidazione;

- **S. S.r.l. in liquidazione**, in persona del legale rappresentante,

al pagamento, in favore di Finpiemonte S.p.A. e, per essa, della Regione

Piemonte, di complessivi euro 8.386,67 (ottomilatrecentottantasei/67), oltre

oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti dei

contributi percepiti al saldo.

Condanna in solido i medesimi convenuti, al pagamento delle spese di giudizio

in favore dell'Erario, liquidate in euro 902,22 (novecentodue/22).

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026, con

l'intervento dei magistrati:

Marco PIERONI

Presidente estensore

Luigi GILI

Consigliere

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Il Presidente estensore

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 09/02/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di
detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, *data della firma digitale*

Il Presidente

Marco PIERONI

F.to digitalmente

Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri
dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.

Torino, 09/02/2026

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente